

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Sentenza 11 maggio 2022, n. 18681

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [REDACTED] - Presidente -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - rel. Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

nei confronti di:

[REDACTED],
avverso l'ordinanza n. [REDACTED] TRIB. SORVEGLIANZA di [REDACTED], del
[REDACTED]

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. [REDACTED],

lette le conclusioni del PG [REDACTED], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di [REDACTED] rigettava il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di [REDACTED] che aveva riconosciuto a favore di [REDACTED] il risarcimento in forma monetaria ex art. 35 ter ord. pen., con riferimento alla detenzione in uno spazio vivibile inferiore a 3 mq. o compreso tra 3 e 4 mq., con limitate possibilità di uscita dalla cella.

Il Tribunale ribadiva le modalità di calcolo dello spazio disponibile per ogni detenuto e i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6551 del 24/9/2020.

2. Ricorre per cassazione il Ministro della Giustizia deducendo erronea applicazione dell'art. 35 ter ord. pen., con riferimento ai criteri di calcolo della superficie detentiva media goduta dal detenuto.

Secondo il Ministero ricorrente, la giurisprudenza della Corte EDU ha confermato il criterio di calcolo consistente nel non scomputare dalla superficie utile quella ingombra da tutti i mobili della camera. In particolare, il contrasto riguarda la superficie occupata dal letto singolo (e non a castello), trattandosi di oggetto mobile che può essere utilizzato per lo svolgimento di attività quotidiane ulteriori rispetto al riposo.

Su questo punto il Tribunale di Sorveglianza aveva violato la interpretazione dell'art. 3 CEDU adottata dalle Sezioni Unite.

3. Il Sostituto Procuratore generale, ██████████, nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Alla luce della questione di diritto sollevata dal ricorrente è necessario l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

1. Sia il Tribunale di Sorveglianza che il Ministro ricorrente fanno riferimento alla sentenza delle **Sezioni Unite, Comisso** (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433), che ha stabilito il principio in base al quale, **nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati**, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, **si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.**

Non occorre, quindi, ripercorrere l'iter argomentativo con il quale le Sezioni Unite sono giunte all'affermazione di tale principio, potendo fare integrale richiamo alla motivazione di quella sentenza.

2. Ciò che si deve sottolineare è che il principio - che recepisce la giurisprudenza consolidata della Corte EDU sul tema - attiene specificamente alla **possibilità di movimento del detenuto all'interno della cella e non alla vivibilità complessiva all'interno della cella stessa.**

Non a caso, già la decisione della Corte EDU *Ananyev c. Russia* pretendeva "la possibilità di movimento libero fra gli arredi", mentre quella *Mursic c. Croazia* osservava che "L'importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella".

Nella pronuncia delle Sezioni Unite si argomenta: "La lettura combinata delle due proposizioni (della sentenza *Mursic c. Croazia*) permette, invece, di attribuire rilievo, ai fini della possibilità di movimento in una stanza chiusa, quale è la cella, ad un armadio fisso oppure ad un pesante letto a castello che equivalgono ad una parete:

in tale ottica la superficie destinata al movimento nella cella è limitata dalle pareti nonché dagli arredi che non si possono in alcun modo spostare e che, quindi, fungono da parete o costituiscono uno spazio inaccessibile.

Questa lettura è suffragata dall'etimologia del sostantivo della lingua italiana "mobile", cui corrisponde quello della lingua francese "meuble", utilizzata dalla Corte EDU nella traduzione ufficiale della sentenza Mugie: "En revanche, le calcul de la surface disponible dans la cellule doit inclure l'espace occupé par les meubles" (la stessa è stata usata anche successivamente nella sentenza Corte EDU, Rezmivese, già menzionata). Il sostantivo indica un oggetto che può essere spostato, che è, appunto, mobile (...). Ebbene: per i detenuti all'interno di una cella, mentre il tavolino, le sedie, i letti singoli possono essere spostati da un punto all'altro della camera (sono, quindi, "mobili"), non altrettanto può dirsi per gli armadi o i letti a castello, sia a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, che dalla difficoltà di loro trasporto al di fuori della cella.

In definitiva, la duplice regola dettata dalla Corte EDU può essere legittimamente interpretata nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro della cella. E', al contrario, escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello".

3. L'importanza attribuita al "movimento" del detenuto, cioè alla possibilità di camminare e di spostarsi nella stanza si comprende, ovviamente, alla luce della condizione carceraria: le persone non detenute dimorano tranquillamente in stanze nelle quali la superficie pro-capite è inferiore a quella stabilita dalla sentenza e, prima ancora, dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma hanno la possibilità di uscire da quella stanza e di muoversi liberamente nell'abitazione e fuori dall'abitazione. Se, invece, la camera è una cella nella quale il detenuto è obbligato a rimanere per un lungo periodo di tempo senza poter uscire, la possibilità di movimento, il poter compiere alcuni passi per spostarsi, diventa vitale, relevantissimo e la relativa impossibilità rischia di essere intollerabile, degradante e inumana. Non a caso, uno dei fattori compensativi del sovraffollamento è costituito dalla possibilità di uscire dalle celle e muoversi in uno spazio più ampio per molte ore del giorno: una possibilità che rende sopportabile (o almeno: meno insopportabile) la limitatezza dello spazio all'intero della camera.

4. Alla luce di questa argomentazione, la considerazione secondo cui il letto singolo può essere utilizzato per finalità ulteriori rispetto al riposo (leggere, giocare a carte, parlare ecc.), a differenza del letto a castello, non rileva per la decisione in punto di sovraffollamento.

Se il letto singolo è ancorato al suolo - non è, cioè, mobile - i detenuti all'interno della cella non possono utilizzare lo spazio dallo stesso occupato per camminare e per spostarsi; se, invece, non è ancorato al suolo, c'è la possibilità di spostarlo durante il giorno per specifiche necessità, al pari delle sedie e di tavolini, e, quindi, di utilizzare il relativo spazio.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite faceva espresso riferimento allo spazio

occupato dal letto a castello (su cui si erano registrate decisioni contrastanti) per affermare che, non essendo lo stesso spostabile, la superficie dallo stesso occupata deve essere detratta da quella complessiva della stanza al fine di verificare il rispetto della superficie minima pro-capite; ma non si affermava, al contrario, che la superficie occupata dai letti singoli non debba essere detratta: la detrazione deve essere operata se i letti singoli sono ancorati al suolo, perchè non sono, in questo caso, "mobili", mentre non deve esserlo se possono essere spostati.

5. Nel caso in esame, non emerge con chiarezza dagli atti trasmessi a questa Corte se il letto singolo di cui si discute fosse o meno ancorato al suolo: l'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio allo stesso tribunale di Sorveglianza per accertare questo elemento di fatto e trarne le conseguenze in punto di rispetto della superficie minima della cella.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Sorveglianza di [REDACTED]

Così deciso in Roma, il [REDACTED] 2022.

Depositato in Cancelleria il [REDACTED]